

VERBALE D'INTESA

BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE A FAVORE DEL PERSONALE CON CONTRATTO FUNZIONI CENTRALI A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO DETERMINATO SUPERIORE A SEI MESI.

Il giorno 22 luglio 2020, presso la sede centrale di P.le Pastore, n. 6 – Roma, si è svolto l'incontro tra le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale a contratto Funzioni centrali e la Delegazione di parte pubblica, per la definizione per l'anno 2020 dei criteri generali e della ripartizione delle somme disponibili per i benefici assistenziali a favore del personale con contratto a tempo indeterminato ed a tempo determinato superiore a sei mesi appartenente al predetto intero comparto di contrattazione.

Le parti concordano di attribuire i benefici con i criteri e le modalità specificate nell'allegato documento che forma parte integrante del presente verbale.

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL FP

Firmato Alessio Mercanti

CISL FP

Firmato Marco Molinari

UIL PA

Firmato Domenico Di Cristo

CONFINTESA FP

Firmato Francesco Savarese

LA DELEGAZIONE

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is the most prominent and appears to be 'Alessio Mercanti'. Below it is another signature, and at the bottom is a signature that looks like 'Marco Molinari'. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized hand.

FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

Firmato Giampiero D'Ippoliti

FLP

Firmato Tonino Alberini (v. nota a verbale)

USB PI

Firmato Massimo Briguori

CIDA FUNZIONI CENTRALI

FLEPAR

Firmato Michele Pontone (V. nota a verbale)


Per ANMI-ASSOMED SIVEMP-FPM

Firmato Gabriele Norcia

UNADIS

DIRSTAT FIALP

Firmato Paolo Romano

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'P' or similar character.A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'L' or similar character.

DOCUMENTO DI LAVORO

BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE PER IL PERSONALE CON
CONTRATTO FUNZIONI CENTRALI

ANNO 2020

Premessa

Ai sensi delle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto e dell'area funzioni centrali, occorre procedere, definendone i criteri, alla ripartizione delle risorse stanziare in bilancio per i benefici assistenziali 2020, a favore del personale con contratto a tempo indeterminato ed a tempo determinato superiore a sei mesi appartenente al predetto intero comparto di contrattazione.

Sul punto si fa presente che lo stanziamento complessivo, per l'anno 2020, ammonta ad **€ 5.177.623,00**.

Linee generali di intervento

Fermo restando l'appostamento di risorse per ogni specifico beneficio, tutti i benefici socio assistenziali - escluse le borse di studio, i sussidi economici, il contributo pre-didattico e le integrazioni ai figli dei dipendenti portatori di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) - saranno erogati con le modalità di acconto e saldo.

A tale ultimo riguardo, si evidenzia che nel caso in cui le risorse residue sull'accantonamento destinato allo specifico beneficio si rivelassero insufficienti a soddisfare quanto ancora dovuto a titolo di saldo, si procederà a un riproporzionamento percentuale della misura ancora da liquidare.

Si riporta, di seguito, il dettaglio dei singoli benefici.

Polizza sanitaria

La quota, per il corrente anno, ammonta ad **€ 2.209.267,00**.



1

Borse di studio

I bandi dei concorsi a borse di studio per l'anno scolastico accademico 2019/2020 riguardano le scuole secondarie di 2° grado e l'Università.

Gli importi ed il numero delle borse sono stabiliti nella misura sotto indicata:

- scuola secondaria di 2° grado **€ 300,00 x 740 borse di studio,**
- Università **€ 500,00 x 300 borse di studio.**

Restano invariati i criteri di attribuzione dei punteggi per il calcolo della media, sia per il concorso relativo alle Scuole secondarie di 2° grado (media matematica) sia per il concorso relativo all'Università (media ponderata con i crediti).

Restano ferme le modifiche di cui all'accordo sottoscritto il 3 giugno 2013 che, ad ogni buon fine, vengono di sotto riportate:

- o sostituzione del criterio di ammissione relativo al "superamento del 50% degli esami previsti dal piano di studi" con il "**superamento del 50% dei crediti previsti per i singoli esami del piano di studi**";
- o limitazione delle borse di studio, in esito alla riforma degli studi presso i Conservatori di musica, a coloro che frequentano i corsi accademici triennali o i corsi biennali di specializzazione, con **esclusione quindi, dei corsi preaccademici.**

Per entrambi i concorsi a borse di studio, ai fini della redazione delle graduatorie, alla media dei voti verrà, come di consueto, aggiunto un ulteriore punteggio fino a un massimo di 1,50 punti, correlato alla valutazione della situazione economica del nucleo familiare sulla base del valore dell'Indicatore ISEE posseduto.

Contributi allo studio

Il contributo allo studio è fissato, relativamente all'anno 2020, nelle misure sotto riportate:

- **scuola primaria** € 150,00
- **scuola secondaria di 1° grado** € 240,00
- **scuola secondaria di 2° grado** € 240,00
- **università** € 330,00

Il contributo allo studio per la frequenza delle scuole superiori comprende anche le richieste relative alla frequenza degli Istituti tecnici superiori (ITS) per i quali è prevista una retta annuale.

In favore delle famiglie con figli portatori di handicap grave (art.3, comma 3 della Legge n. 104/92), si corrisponde un contributo di importo doppio, in relazione al tipo di scuola frequentato, senza limiti di età.

Contributo allo studio di lingua estera

L'importo è fissato nella misura massima di **€ 280,00** e comunque nei limiti della spesa effettivamente sostenuta, se inferiore, ed è destinato ai beneficiari il cui mod. ISEE non supera l'importo massimo di € 38.000,00.

In particolare, la procedura consentirà l'inoltro delle richieste solo nel caso in cui la situazione ISEE non supera l'importo massimo di € 38.000,00, mentre inibirà la richiesta sia nel caso di ISEE superiore a € 38.000,00 sia nel caso di non inserimento dell'importo ISEE.

Il beneficio è riservato ai figli dei dipendenti che comprovino di aver frequentato nel periodo 1° ottobre 2019 - 30 settembre 2020 (anno scolastico - accademico 2019/2020) un corso di lingua straniera e che nello stesso periodo risultino essere studenti di scuola media superiore o università.

Il contributo è erogato per i corsi di lingua frequentati sia in Italia sia all'estero, presso Istituti scolastici pubblici o privati autorizzati all'insegnamento delle lingue straniere, nonché per i corsi di lingua straniera "extracurricolari" svolti nella media superiore frequentata dallo studente.

Benefici estivi: Asili nido – Centri estivi non residenziali – Centri estivi residenziali

Il periodo interessato riguarda i mesi da giugno a settembre, dal giorno successivo alla chiusura delle scuole e fino al giorno precedente la loro riapertura.

Asili nido

Il beneficio riguarda i figli dei dipendenti che nel predetto periodo sono di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni compiuti nell'arco dell'anno solare.

Ne possono fruire anche i dipendenti i cui figli frequentano gli asili nido aziendali INAIL (in Roma, presso lo stabile di piazzale Giulio Pastore e in Milano, presso lo stabile della Direzione regionale).

L'importo destinato al beneficio relativo agli asili nido è fissato nella misura massima di **€ 550,00**.

Il presente beneficio è compatibile con quello previsto dall'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Resta fermo che l'importo verrà riconosciuto esclusivamente nei limiti della spesa effettivamente sostenuta, se inferiore.

Centri estivi (residenziali e non residenziali)

Il contributo è stabilito nella misura massima di **€ 680,00**, e, comunque, nei limiti della spesa effettivamente sostenuta, se inferiore.

In relazione all'indicatore ISEE, la misura massima del contributo viene differenziata come segue:

- Indicatore ISEE inferiore ad € 32.000,00 contributo max = € 680,00
- Indicatore ISEE pari o sup. ad € 32.000,00 contributo max = € 480,00

A coloro che non presenteranno il modello ISEE, sarà riconosciuto il contributo di valore inferiore (€ 480,00).

Il beneficio è riservato ai figli dei dipendenti di età compresa tra i 3 e i 14 anni compiuti nell'arco dell'anno solare.

Il contributo è esteso anche ai figli dei dipendenti portatori di *handicap* grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) di età compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti nell'arco dell'anno solare.

Si rammenta che l'Istituto non effettua convenzioni con strutture ricettive sia esse residenziali o non residenziali o entrambe. Conseguentemente, i dipendenti provvedono alla scelta delle stesse.

Al riguardo, si evidenzia che per "centri estivi" si intendono le strutture ricettive situate sul territorio nazionale sia residenziali sia non residenziali che offrono servizi di tipo ludico ricreativo, formativo e/o sportivo nell'arco della giornata.

Conseguentemente, anche tenuto conto dell'aspetto sociale che riveste il "contributo estivo", inteso a conciliare la vita lavorativa dei dipendenti con la vita familiare dei medesimi, il contributo non può riferirsi all'iscrizione e frequenza di corsi specifici quali ad es. i corsi di nuoto, tennis, equitazione, danza ecc. Tali attività, pertanto, qualora venissero offerte dal centro estivo:

- dovranno essere ricomprese, comunque, all'interno delle attività ludico/ricreative svolte dal centro estivo stesso;
- non dovranno costituire attività esclusiva della struttura o essere oggetto di specifici corsi.

Si precisa che sono comunque escluse dal contributo le quote riferite al soggiorno presso strutture alberghiere o villaggi turistici che, tra i servizi offerti

alle famiglie ospitate, ricomprendono attività ricreative e di intrattenimento per i bambini.

Contributo predidattico

L'importo massimo del contributo è fissato in **€ 100,00**. Tale contributo sarà erogato a favore dei bambini in età pre-scolare che risultino inseriti nell'anagrafica familiare del personale dipendente al 31 dicembre 2020. Nel caso in cui le richieste pervenute fossero superiori a quelle date dal rapporto tra la somma complessivamente destinata al beneficio in parola ed il predetto importo unitario di € 100,00, si procederà ad una riduzione proporzionale dello stesso.

Sussidi

Per l'anno 2020, è accantonato l'importo di **€ 75.606,00**.

A decorrere dal corrente anno, fermo restando il limite reddituale previsto dal verbale d'intesa del 6 marzo 2017, ai fini dell'individuazione del reddito disponibile utile alla concessione dei sussidi, sarà considerato il valore dell'ISEE, diminuito di eventuali ritenute, di natura ricorrente, operate sulla cedola mensile e conseguenti al rimborso di finanziamenti ricevuti a titolo di prestito o di pignoramenti.

Le somme trattenute a titolo di rimborso prestiti, tenuto conto che sono presumibilmente dovute ad una spesa che ha arricchito il patrimonio del dipendente, sono considerate nella misura del 25% degli importi trattenuti.

Nel caso di pignoramenti, invece, le somme trattenute vengono decurtate interamente dal reddito ISEE, in quanto si presume che rappresentino un'effettiva difficoltà economica.

A decorrere dal corrente anno, potranno essere presentate, debitamente documentate, le spese sostenute per l'acquisto/uso di strumenti compensativi e di sussidi tecnici/informatici necessari o che favoriscano l'apprendimento di soggetti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, ivi comprese le spese sostenute per percorsi riabilitativi.

I dipendenti richiedenti dovranno presentare idonea dichiarazione che per la spesa presentata non vi sia stato rimborso o detrazione. Diversamente, il rimborso avverrà per la parte residua.

Tale principio verrà applicato, in generale, per tutte le spese per le quali specifiche leggi prevedono rimborsi o agevolazioni fiscali.

Per quanto concerne le spese mediche, si rappresenta che in caso di presentazione di importi oggetto di copertura della polizza sanitaria, occorrerà dichiarare che ne è stato chiesto il rimborso e che lo stesso non è avvenuto, indicandone le relative motivazioni, ovvero, se rimborsato parzialmente, andrà indicata la parte residua a carico del dipendente.

Per le spese coperte da polizza integrativa, andrà dichiarato che la predetta non è stata sottoscritta. In caso di titolarità di polizza integrativa, occorre indicare le motivazioni del mancato rimborso o la somma della spesa rimasta a carico del dipendente in caso di rimborso parziale.

Relativamente alle spese funerarie, la concessione è subordinata al possesso di un reddito disponibile in misura inferiore a euro 32.000.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104

L'accantonamento del budget riservato ai figli dei dipendenti portatori di *handicap* grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) **dai 3 ai 18 anni di età compiuti nell'arco dell'anno solare** è volto ad integrare le quote corrisposte per i soggiorni estivi e per lo studio della lingua straniera.

Dall'anno in corso, il predetto accantonamento sarà utilizzato anche per rimborsare le spese sostenute dai dipendenti i cui figli portatori di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) hanno superato i 18 anni e non possono accedere ai benefici estivi sopra citati, ma che nel periodo estivo hanno svolto **specifiche attività ludico/ricreative** rivolgendosi a specifiche strutture ovvero a professionisti che operano nel settore della disabilità.

Tenuto conto di quanto sopra, nonché della particolare rilevanza socio assistenziale del beneficio in parola, verranno destinate a tale scopo risorse pari ad **€ 40.000,00**.

Tale contributo viene erogato in base alla spesa documentata dal dipendente e comunque nel limite massimo di **€ 2.000,00**, analogamente a quanto previsto come limite massimo di erogazione dei sussidi.

Ripartizione dei residui 2020

In considerazione della situazione emergenziale in atto e delle connesse esigenze, le parti concordano di monitorare, a decorrere dal mese di ottobre 2020, l'andamento della spesa relativa ai soggiorni estivi, per l'attribuzione, mediante apposita trattativa a livello centrale, degli eventuali residui ad altri benefici.

La ripartizione dei residui derivanti dalle eventuali minori spese dei restanti benefici del presente accordo, sarà oggetto di trattativa a livello centrale con le OO.SS. successivamente al 31 dicembre 2020, a seguito del consolidamento dei dati contabili.

RIPARTIZIONE BUDGET ASSEGNATO ANNO 2020

€ 5.177.623,00

POLIZZA SANITARIA

€ 2.209.267,00(a)

RIPARTIZIONE BENEFICI ASSISTENZIALI

BORSE DI STUDIO

Scuola sec. di 2° grado	n. 740 quota pro-capite x € 300,00	€ 222.000,00	} € 372.000,00
Università	n. 300 " " " x € 500,00	€ 150.000,00	

CONTRIBUTI PER LO STUDIO

Scuola primaria	€ 240.000,00	} € 1.609.350,00
Scuola sec. 1° grado	€ 285.600,00	
Scuola sec. 2° grado	€ 511.200,00	
Università	€ 572.550,00	

CONTRIBUTO STUDIO LINGUA ESTERA

(Scuola sec. 2° grado/Università) **€ 36.400,00**

SOGGIORNI ESTIVI

Asili nido	}	€ 775.000,00
Centri estivi		

CONTRIBUTO PREDIDATTICO

€ 60.000,00

SUSSIDI

€ 75.606,00

L. 104/92 (integrazione al contributo estivo e lingua straniera)

€ 40.000,00

b) € 2.968.356,00

TOTALE (a+b) = € 5.177.623,00



Roma, 22 luglio 2020

La presente Organizzazione sottoscrive il verbale relativo ai benefici assistenziali e sociali per il personale con contratto funzioni centrali per l'anno 2020, in attesa che venga fornito l'atteso e promesso monitoraggio delle tipologie di sussidi richiesti e di quelli concessi dal 2017 ad oggi, grazie al quale poter ragionare su una distribuzione delle risorse che tenga in considerazione tutte le esigenze a cui sono chiamati a far fronte i sussidi stessi.

Si conviene, inoltre, sulla necessità di un incontro dopo il periodo estivo, in cui verificare la possibilità di destinare parte dei residui a nuove tipologie di sussidio.

IL SEGRETARIO GENERALE
F. to avv. Michele Pontone



FEDERAZIONE
LAVORATORI PUBBLICI
E FUNZIONI PUBBLICHE

FLP EPNE Coordinamento Nazionale

Via Aniene, 14 - 00198 Roma - Tel. 3475343005 - 3388062097 sito internet: www.flp.it -email: epne@flp.it

NOTA A VERBALE – ACCORDO SU BENEFICI ASSISTENZIALI

La FLP, pur di non arrecare disagi economici ai lavoratori INAIL e quindi per senso di responsabilità firma l'accordo sui benefici assistenziali ritenendo comunque necessaria una rivisitazione degli stessi alla luce di una visione più attuale e più adeguata alle esigenze del personale.

La FLP, propone inoltre per il futuro l'istituzione di nuove forme di benefici assistenziali che dovranno scaturire dall'attento monitoraggio dei bisogni dei dipendenti e dal reperimento di risorse economiche, con incremento del Fondo e distribuzione al personale dei risparmi di gestione.

Roma, 9 settembre 2020

**Il Coordinatore generale
Tonino Alberini**